



CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 54 del 19/05/2025

Sessione straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE RELATIVO AGLI ANNI 2022-2025 PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI: ADEGUAMENTO ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di Maggio alle ore 19:21, nella residenza municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

	NOMINATIVO	P	A		NOMINATIVO	P	A
1	ARMELAO MAURO	X		14	BOSCOLO MENEGUOLO MATTEO		X
2	BOSCOLO CAPON BENIAMINO	X		15	BULLO CLAUDIO	X	
3	VIANELLO DAVIDE	X		16	DONA' FRANCESCA	X	
4	PENZO BARBARA	X		17	SEGANTIN MARCELLINA		X
5	MONTANARIELLO JONATAN	X		18	MANTOVAN BRUNETTO	X	
6	DOLFIN MARCO		X	19	LANZA MARCO	X	
7	SALVAGNO MAURIZIO	X		20	VARAGNOLO DAVIDE	X	
8	BOSCOLO CHIODORO MATTIA	X		21	VERONESE MARCO	X	
9	NICCHETTO LUIGI	X		22	TIOZZO FASIOLO LUCIO	X	
10	GORINI MARCELLO	X		23	ROSSI ROBERTO	X	
11	NARDO LORENZO		X	24	STECCO DANIELE	X	
12	MANCINI MASSIMO		X	25	PENZO ALESSANDRA	X	
13	HANNOT KATIA	X					

Presenti: 20 - Assenti: 5

Sono nominati scrutatori:

Il Vice Segretario Generale, Daniele Lazzarini, assiste alla seduta.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Beniamino Boscolo Capon, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale istituisce, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, l'Imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia dell'utilizzatore che del possessore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 737 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale abolisce, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi da 641 a 668 dello stesso articolo concernenti la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), come modificati dall'art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ed in particolare i seguenti commi:

- Il comma 650, il quale prevede che il tributo è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- Il comma 651, il quale prevede che il comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- Il comma 654 il quale prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per il conferimento in discarica di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 655 il quale prevede che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, ed il relativo costo di gestione è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;
- il comma 683, il quale prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 1, comma 493 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale prevede che il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare, tra altro, i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 3 bis, comma 1 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale prevede che le funzioni di



organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di Governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 21 gennaio 2014, n. 13 con la quale, in esecuzione della normativa sopra citata, è stata determinata la nuova aggregazione dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato "Venezia" 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente" sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai 45 Comuni ricadenti nel Bacino rifiuti "Venezia", previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali la quale, con riferimento all'approvazione del Piano Finanziario, prevede all'art. 9, comma 2, lettera i), che rientra nelle attribuzioni dell'Assemblea di Bacino "l'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino, che aggrega i piani finanziari dei singoli Comuni partecipanti, proposti dal Gestore d'intesa con le Amministrazioni Comunali rispettivamente competenti";

VISTO l'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) il quale, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 48, ed in particolare le funzioni di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTO l'art. 57-bis, comma 2 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 il quale, prevede che:

- Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'ARERA assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
- Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
- L'ARERA definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali



disagiate, il quale prevede, tra l'altro, che:

- Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare;
- Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);
- L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- L'agevolazione consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente;
- Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione dell'agevolazione, l'ARERA istituisce e aggiorna con propri provvedimenti un'apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni;

VISTI i seguenti provvedimenti adottati da ARERA nell'esercizio delle sue funzioni regolatorie:

- la Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, ed ha previsto in particolare che, in materia di procedura di approvazione, che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto il PEF cosiddetto "grezzo" dal Gestore, provveda alla:

1) validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;

2) assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili al fine di consentire le successive deliberazioni relative all'articolazione tariffaria;

3) trasmissione all'ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle pertinenti determinazioni (soltanto all'Autorità spetta, infatti, l'approvazione finale del PEF, dopo aver verificato la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa);

- la Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF, con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed è stato previsto che i documenti di riscossione che sono emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020, devono contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

- la Deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF, con la quale ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti,



approvando il “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;

- la Deliberazione del 26 ottobre 2021 n. 459/2021, con la quale ha provveduto alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la Determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- la Deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF, avente ad oggetto la “regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

- la Deliberazione del 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF, avente ad oggetto “aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” e recante le disposizioni per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento, la quale prevede, tra l'altro che:

- a) con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

- b) con riguardo alla rideterminazione, per gli anni 2024 e 2025, delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, il gestore di tali attività aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;

- c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lett. a) e b), in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF;

- la Deliberazione del 24 ottobre 2023 n. 487/2023/R/RIF, con la quale si è provveduto alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione n. 389/2023 di aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la Determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

- la Deliberazione del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF, avente ad oggetto la “istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”, con la quale sono state istituite, a decorrere dal 2024, due componenti perequative unitarie finalizzate:

- a) alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad euro 0,10/utenza per anno;



b) alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad euro 1,50/utenza per anno;

- la Deliberazione del 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF, con la quale:

- 1) è stato avviato il procedimento per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del decreto legge 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24;

- 2) è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la componente perequativa unitaria UR3a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari ad euro 6,00/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;

- la Deliberazione del 15 aprile 2025 n. 176/2025/R/RIF, con la quale sono state confermate le disposizioni approvate con la deliberazione di cui alla del 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF;

PRESO ATTO che, in attuazione della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF, l'Assemblea di Bacino, con deliberazione n. 4 del 14 aprile 2022 ha stabilito il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che il gestore VERITAS S.p.A. è tenuto a rispettare dal 1° gennaio 2023 è quello previsto dallo schema regolatorio 1 "livello qualitativo minimo" della tabella di cui all'art 3.1 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (c.d. TQRIF);

DATO ATTO che:

- il Comune di Chioggia finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante il tributo TARI;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 28 novembre 2018, il servizio di gestione della TARI per il Comune di Chioggia, compresa l'attività di accertamento e riscossione, è stato affidato alla società VERITAS S.p.A. per il periodo dal 01/01/2019 al 26/06/2038, ai sensi dell'art. 1, comma 691 della legge 147/2013, la quale è delegata ad esercitare tutti i poteri ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali e, in particolare, ad emettere gli avvisi di pagamento inerenti il tributo e a stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il tributo;

- la società VERITAS S.p.A. è affidataria del servizio relativo alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti per conto del Comune di Chioggia, in forza della delibera di Consiglio comunale n. 28 del 9 aprile 2014, con durata fino al 26 giugno 2038;

VISTO l'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato dall'art. 43, comma 11 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una



data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

VISTO il decreto legge 14 marzo 2025, n. 25 approvato dalla Camera dei Deputati il 23 aprile 2025 (A.C. 2308) ed in corso di conversione al Senato della Repubblica (A.S. 1468) il quale, all'art. 10-bis, prevede che “Per l'anno 2025, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”;

PRESO ATTO che il percorso di validazione dei costi riconosciuti nel PEF aggregato e per singolo Comune servito dal Gestore Veritas S.p.A., come da indicazioni fornite dal Consiglio di Bacino, si sviluppa attraverso i seguenti step operativi:

- 1) controllo e validazione dei costi consuntivi per anno n-2 del gestore e dei drivers utilizzati per l'allocazione nelle singole componenti tariffarie e nei singoli Comuni;
- 2) controllo e validazione dei cespiti e degli investimenti per anno n-2 rendicontati dal gestore, delle aliquote di ammortamento applicate e dei drivers utilizzati per l'allocazione ai singoli Comuni;
- 3) verifica delle variazioni tariffarie rispetto al PEF per anno n-2 per singolo Comune servito;
- 4) percorso di convergenza tariffaria: verifica per ogni Comune servito del livello dei costi del servizio rispetto ai fabbisogni standard e del livello delle tariffe applicate all'utenza domestica per comuni TARI, costruendo una matrice di posizionamento che consente di inserire dei tetti massimi di incremento rispetto all'extracap, ovvero al superamento del tetto massimo di incremento a partire dalla manovra del 2020;

DATO ATTO che:

- il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo alle annualità 2024-2025 validato dal Consiglio di Bacino con Deliberazione di Assemblea n. 4 del 9 aprile 2024 e trasmesso a questa Amministrazione con protocollo n. 0022006 del 15 aprile 2024 è stato oggetto di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 86 del 27 giugno 2024;
- ai fini dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, il documento “PEF 2024-2025”, costituisce la base sulla quale vengono elaborate le tariffe TARI 2025;

ACCERTATO che nel Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025, come validato dal Consiglio di Bacino, si prevede un costo complessivo del PEF di competenza annuale 2025 pari ad € 19.137.537,00 compresi i conguagli a recupero Rc 2018 e Rc 2019, dei quali:

- € 9.504.952,00 (compresa IVA) quale totale delle componenti di costo fisso;
- € 9.632.585,00 (compresa IVA) quale totale delle componenti di costo variabile;

DATO ATTO che:

- a) in base ai chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione 2/2021 (comma 1.4), l'applicazione della manovra prevede due step, ovvero la validazione dei costi dei



gestori e la conseguente manovra tariffaria definitiva, effettivamente applicata all'utenza, derivante dall'inserimento di poste rettificative a valle del PEF (quali MIUR, riscossioni derivanti da attività di contrasto all'evasione TARI, entrate derivanti da procedure sanzionatorie ed altre eventuali partite) che, nell'anno in parola, hanno determinato un ulteriore abbattimento dei costi dell'odierno Piano Finanziario per un importo pari ad € 659.146,00 (arrotondato all'unità), così determinato:

- € 273,941,00 quali entrate incassate da recupero evasione;
- € 42.367,64 quale contributo MIUR per istituzioni scolastiche (al netto TEFA);
- € 72.618,31 quale canone unico per utenze mercatali;
- € 20.219,05, quali entrate da sanzioni amministrative per violazioni in materia di corretto conferimento dei rifiuti urbani;
- € 250.000,00, quale quota del gettito dell'Imposta di soggiorno destinata a copertura della TARI;

b) che per effetto dell'applicazione delle poste rettificative il costo complessivo del PEF per l'anno 2024 da finanziare mediante le tariffe TARI 2024 ammonta ad € 18.478.390,00 (arrotondato all'unità) dei quali:

- € 9.177.576,00 (compresa IVA) quale totale delle componenti di costo fisse
- € 9.300.814,00 (compresa IVA) quale totale delle componenti di costo variabile;

c) il costo complessivo del servizio gestione rifiuti e della gestione della tassa TARI resi da Veritas è previsto in € 15.413.235,00 + IVA 10% (€ 16.954.558,50 IVA compresa), da corrispondere in rate mensili di uguale importo da parte del Comune di Chioggia a Veritas;

DATO ATTO che è stato rispettato il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 della delibera ARERA 389/2023/R/RIF, fissato per il 2025 al 9,6%;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere in base al Piano Economico Finanziario 2025 (PEF2025_MT) per la gestione integrata dei rifiuti, alla conseguente approvazione delle tariffe della TARI per l'anno d'imposta 2025;

VISTA la Relazione di Accompagnamento al PEF 2024-2025 predisposta dal gestore Veritas S.p.A. (all. C);

ESAMINATA la seguente documentazione:

- a) Coefficienti K Comune Chioggia 2025 (**all. D**)
- b) Tariffe TARI utenze domestiche 2025 (**all. E**)
- c) Tariffe TARI utenze non domestiche 2025 (**all. F**)

VERIFICATO che la manovra tariffaria proposta è coerente con il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) ed il Piano Economico Finanziario anno di competenza 2025 ed idonea ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI 2025 per le utenze domestiche e non domestiche di cui, rispettivamente, agli allegati E) ed F) che di seguito si riportano in forma semplificata:

UTENZE DOMESTICHE



RESIDENTI	quota fissa €/mq	quota variabile €
1 componente	1,76	113,44
2 componenti	2,07	181,50
3 componenti	2,32	232,55
4 componenti	2,51	294,94
5 componenti	2,71	328,98
6 o piu' componenti	2,87	385,70

CASE A DISPOSIZIONE DI RESIDENTI E NON	quota fissa €/mq	quota variabile €
1 componente	1,76	113,44
2 componenti	2,07	204,19
3 componenti	2,32	232,55
4 componenti	2,51	294,94
5 componenti	2,71	368,68
6 o piu' componenti	2,87	425,40

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	totale
Classe di attività		€/mq	€/mq	€/mq
1	Musei, biblioteche, associazioni, scuole e locali di culto	1,58	1,97	3,55
2	Cinematografi e teatri	1,44	1,81	3,25
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	2,20	2,74	4,94
4	Distributori di carburante, impianti sportivi	3,01	3,76	6,77
4.0 1	Campeggi con superficie fino a 3000 mq	3,48	4,34	7,82
4.0 2	Campeggi con superficie oltre 3000 mq fino a 30000 mq	3,25	4,05	7,30



4.0 3	Campeggi con superficie eccedente i 30000 mq	3,01	3,76	6,77
5.0 1	Stabilimenti balneari con superficie fino a 3000 mq	2,53	3,14	5,67
5.0 2	Stabilimenti balneari con superficie oltre 3000 mq fino a 30000 mq	2,02	2,50	4,52
5.0 3	Stabilimenti balneari con superficie eccedente i 30000 mq	1,50	1,87	3,37
6	Esposizioni, autosaloni	2,02	2,54	4,56
7	Alberghi con ristorante	5,62	7,01	12,63
8	Alberghi senza ristorante	4,02	5,01	9,03
9	Case di cura e riposo	4,45	5,54	9,99
10	Ospedale	4,67	5,83	10,50
11	Uffici, agenzie	6,02	7,49	13,51
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	2,41	3,03	5,44
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	5,58	6,95	12,53
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,12	8,90	16,02
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,28	4,10	7,38
16	Banchi di mercato beni durevoli	5,68	7,07	12,75
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	5,86	7,30	13,16
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,08	5,10	9,18
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,58	6,95	12,53
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,64	4,53	8,17
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,31	5,36	9,67
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22,04	27,49	49,53



23	Mense, birrerie, amburgherie	24,69	30,80	55,49
24	Bar, caffè, pasticceria	15,67	19,53	35,20
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	9,46	11,80	21,26
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	8,21	10,23	18,44
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	28,38	35,37	63,75
28	Ipermercati di generi misti e	8,51	10,62	19,13
29	Banchi di mercato genere alimentari	13,85	17,28	31,13
30	Discoteche, night-club	5,84	7,30	13,14

VISTO l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede, tra l'altro, che:

- A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (comma 15);

- A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente (comma 15-ter);

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 15/03/2004 con cui è stato approvato il Regolamento del Servizio di Igiene Ambientale;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 138 del 28/09/2020 di approvazione del "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)" e successive modifiche;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 145 del 28/10/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Previsione (DUP) per l'esercizio finanziario 2025/2027

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 176 del 19/12/2024 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Previsione (DUP) per l'esercizio finanziario



2025/2027;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 177 del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 21/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PDO per l'esercizio finanziario 2025/2027;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- lo Statuto del Comune di Chioggia;
- la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

PRESO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 bis L. 241/1990 e 6, c. 2 e 7, D.P.R. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto i pareri di cui all’art. 49 del TUEL;

PRESO ATTO che il provvedimento in oggetto non necessita del parere del revisore di cui all’art. 239 TUEL;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nella trascrizione della seduta;

Durante la discussione entrano in aula i Consiglieri Nardo Lorenzo e Dolfin Marco, Consiglieri presenti 22;

il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione;

con voti favorevoli 13, contrari 8 (Bullo Claudio, Penzo Alessandra, Stecco Daniele, Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Tiozzo Fasiolo Lucio, Nicchetto Luigi, Salvagno Maurizio), astenuti 1 (Veronese Marco), espressi mediante sistema computerizzato su 22 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- a) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



b) di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025 e, segnatamente, del PEF di competenza annuale 2025 per la determinazione delle tariffe TARI 2025, validato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con Deliberazione di Assemblea n. 4 del 9 aprile 2024, ed allegati sub. A) e B) per fare parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

c) di prendere atto della Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025, predisposta dal gestore Veritas S.p.A. ed approvata dall'Autorità di Bacino con la deliberazione di cui al punto precedente (**allegato C**);

d) di prendere atto dei coefficienti di produttività dei rifiuti per l'anno 2025, distinti per le utenze domestiche e non domestiche, approvati dall'Autorità di Bacino con la deliberazione di cui al punto precedente (**allegato D**);

e) di prendere atto che il costo complessivo del PEF 2025, come validato dal Consiglio di Bacino, ammonta ad € 19.137.537,00 compresi i conguagli a recupero Rc 2018 e Rc 2019, dei quali:

- € 9.504.952,00 (compresa IVA) quale totale delle componenti di costo fisso;
- € 9.632.585,00 (compresa IVA) quale totale delle componenti di costo variabile;

f) di dare atto che il costo complessivo della manovra tariffaria 2025 da finanziare, in ultimo, mediante le tariffe TARI 2025, ammonta ad € 18.478.390,00 (arrotondato all'unità) dei quali:

- € 9.177.576,00 (compresa IVA) quale totale delle componenti di costo fisse
- € 9.300.814,00 (compresa IVA) quale totale delle componenti di costo variabile;

g) di dare atto che il costo complessivo del servizio gestione rifiuti e della gestione della tassa TARI resi da Veritas è previsto in € 15.413.235,00 + IVA 10% (€ 16.954.558,50 IVA compresa), da corrispondere in ratei mensili di uguale importo da parte del Comune di Chioggia a Veritas;

h) di dare atto che, nell'elaborazione del PEF 2025, è stato rispettato il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 della delibera ARERA 389/2023/R/RIF, fissato per il 2025 al 9,6%;

i) di dare atto alla tassa dovuta sarà applicata l'addizionale provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92, pari al 5%, come deliberato dalla Città Metropolitana di Venezia con deliberazione consiliare n. 22 del 20 dicembre 2024;

j) di dare atto che, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI, a ciascuna utenza saranno applicate le seguenti componenti perequative unitarie, istituite a decorrere dal 2024 con deliberazione ARERA 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/RIF (UR1a, UR2 a), e dal 2025 con deliberazione ARERA 1 aprile 2025, n. 133/2025/R/RIF (UR3a), per un totale di euro 7,60/utenza per anno:

- UR1-a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad euro 0,10/utenza per anno;

- UR2-a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad euro 1,50/utenza per anno;

- UR3-a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari ad euro 6,00/utenza per anno;

k) approvare, le tariffe relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2025, distinte per le utenze domestiche e non domestiche, come risultanti dai prospetti di cui agli allegati E ed F, allegati alla presente deliberazione e parte integrante della stessa, che di seguito si riportano in forma semplificata:

UTENZE DOMESTICHE



RESIDENTI	quota fissa €/mq	quota variabile €
1 componente	1,76	113,44
2 componenti	2,07	181,50
3 componenti	2,32	232,55
4 componenti	2,51	294,94
5 componenti	2,71	328,98
6 o piu' componenti	2,87	385,70

CASE A DISPOSIZIONE DI RESIDENTI E NON	quota fissa €/mq	quota variabile €
1 componente	1,76	113,44
2 componenti	2,07	204,19
3 componenti	2,32	232,55
4 componenti	2,51	294,94
5 componenti	2,71	368,68
6 o piu' componenti	2,87	425,40

UTENZE NON DOMESTICHE

TARiffe TARI UTENZE NON DOMESTICHE		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	totale
Classe di attività		€/mq	€/mq	€/mq
1	Musei, biblioteche, associazioni, scuole e locali di culto	1,58	1,97	3,55
2	Cinematografi e teatri	1,44	1,81	3,25
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	2,20	2,74	4,94
4	Distributori di carburante, impianti sportivi	3,01	3,76	6,77
4.0 1	Campeggi con superficie fino a 3000 mq	3,48	4,34	7,82
4.0 2	Campeggi con superficie oltre 3000 mq fino a 30000 mq	3,25	4,05	7,30
4.0 3	Campeggi con superficie eccedente i 30000 mq	3,01	3,76	6,77



5.0 1	Stabilimenti balneari con superficie fino a 3000 mq	2,53	3,14	5,67
5.0 2	Stabilimenti balneari con superficie oltre 3000 mq fino a 30000 mq	2,02	2,50	4,52
5.0 3	Stabilimenti balneari con superficie eccedente i 30000 mq	1,50	1,87	3,37
6	Esposizioni, autosaloni	2,02	2,54	4,56
7	Alberghi con ristorante	5,62	7,01	12,63
8	Alberghi senza ristorante	4,02	5,01	9,03
9	Case di cura e riposo	4,45	5,54	9,99
10	Ospedale	4,67	5,83	10,50
11	Uffici, agenzie	6,02	7,49	13,51
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	2,41	3,03	5,44
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	5,58	6,95	12,53
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,12	8,90	16,02
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,28	4,10	7,38
16	Banchi di mercato beni durevoli	5,68	7,07	12,75
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	5,86	7,30	13,16
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,08	5,10	9,18
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,58	6,95	12,53
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,64	4,53	8,17
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,31	5,36	9,67
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22,04	27,49	49,53
23	Mense, birrerie, amburgherie	24,69	30,80	55,49



24	Bar, caffè, pasticceria	15,67	19,53	35,20
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	9,46	11,80	21,26
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	8,21	10,23	18,44
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	28,38	35,37	63,75
28	Ipermercati di generi misti e	8,51	10,62	19,13
29	Banchi di mercato genere alimentari	13,85	17,28	31,13
30	Discoteche, night-club	5,84	7,30	13,14

l) di dare atto che la manovra tariffaria approvata con il presente provvedimento risulta coerente con il PEF 2025 ed idonea ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

m) di dare atto che si provvederà, sulla scorta dell'art. 43, comma 11, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, ad effettuare le necessarie modifiche del Bilancio di Previsione 2025-2027 derivanti dalla presente manovra tariffaria in occasione della prima variazione utile;

n) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34, la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

o) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

Con successiva e separata votazione, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità;

con voti favorevoli 13, contrari 8 (Bullo Claudio, Penzo Alessandra, Stecco Daniele, Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Tiozzo Fasiolo Lucio, Nicchetto Luigi, Salvagno Maurizio), astenuti 1 (Veronese Marco), espressi mediante sistema computerizzato su 22 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di dare applicazione alla manovra tariffaria.



Città di Chioggia

Città d'arte



Città di Chioggia

Città d'arte

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE RELATIVO AGLI ANNI 2022-2025 PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI: ADEGUAMENTO ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2025

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

Beniamino Boscolo Capon

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

Daniele Lazzarini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)